



UNIVERSITÀ DI PISA

SINISTRA PER...

Attività autogestita svolta
con il contributo finanziario
dell'Università di Pisa

Sinistra per...



Giurisprudenza

BEPPE A LEGGE

CHI SIAMO:

Sinistra per... è la lista di rappresentanza che lotta per difendere i diritti della componente studentesca dell'Università di Pisa: dal 1995 senza sosta siamo **'la voce della comunità studentesca'**!

Siamo un'organizzazione che ogni giorno promuove, attraverso l'unico strumento fondamentale della rappresentanza, il miglioramento delle nostre condizioni materiali come componente studentesca. Sinistra per... è composta dalla **comunità studentesca che si auto-rappresenta** ed è **indipendente**, politicamente ed economicamente, da qualsivoglia tipo di sindacato, partito, organizzazione a scopo di lucro: riteniamo infatti che solo con l'indipendenza e non seguendo logiche esterne alla comunità che vogliamo rappresentare possiamo raggiungere i nostri obiettivi a pieno. Le **nostre assemblee sono aperte** a chiunque voglia partecipare per portare i bisogni propri o della sua comunità e per trovare soluzioni concrete e soddisfacenti. **Insieme lottiamo continuamente per difendere il Diritto allo Studio e l'accesso ai saperi!**


Per far sentire la voce della comunità studentesca c'è bisogno di consapevolezza e di rivendicazioni forti per cui lottare a tutti i livelli, dal Consiglio di Corso di Laurea al Consiglio di Amministrazione: per questo motivo ci candidiamo alle elezioni studentesche!

Saremo il megafono per la voce dell3 student3, portando negli organi di rappresentanza un'idea di Università libera, laica, antifascista, di qualità e di massa, aperta a tutt3, in grado di adempiere al compito per cui è chiamata a rispondere, essere il motore del cambiamento della società!

CHE COS'E' BEPPE A LEGGE:

Beppe a legge è il giornalino ufficiale del dipartimento – diffidate dalle imitazioni!

Dopo una pausa lunga anni, siamo tornati con le nostre pubblicazioni per dare all3 student3 un modo ulteriore per esprimersi, confrontarsi e approfondire argomenti di attualità e politica fondamentali per il nostro corso di studi. E' aperto a tutt3, scriveteci per partecipare alle prossime edizioni.



CONTRACCETTIVI E TAMPON TAX:

LA SITUAZIONE ITALIANA NEL CONTESTO EUROPEO

“ Il bigottismo domina nel Bel Paese, dove la sessualità è un tabù da (non) sfatare”

Quando si parla di contraccettivi e “tamponax”, ci si riferisce a due aree attinenti all'intimità degli individui e ai loro diritti fondamentali. Nel caso dei contraccettivi, sia maschili (come, ad esempio, i preservativi) sia femminili (che si dividono in farmacologici, come la “pillola del giorno dopo”, e non farmacologici, quale la “spirale al rame”), si tratta di strumenti che lo Stato dovrebbe fornire gratuitamente ad ogni soggetto, in particolar modo a3 giovan3, così da garantirne la salute sessuale a prescindere dalle condizioni economico-sociali in cui si trovano. Tale previsione si porrebbe quale naturale attuazione del principio di eguaglianza sostanziale previsto all'art. 3, comma 2, della Costituzione italiana, nell'ambito dei diritti sessuali. Stessa osservazione può essere fatta con riguardo alla “tamponax” (ossia l'IVA sugli assorbenti) che, in vari Paesi dell'UE, è stata equiparata a un'imposta su “beni di lusso” e non su “beni di prima necessità” (pur dipendendo il loro acquisto da un bisogno fisiologico primario non esattamente “lussuoso”). L'abolizione di questa imposta, al centro dell'opinione pubblica negli ultimi anni, realizzerebbe una misura di uguaglianza, essendo questa una forma di discriminazione indiretta verso le donne (considerando, soprattutto, il costo elevato degli assorbenti).

Sul tema è utile, pertanto, analizzare quale sia la situazione nel nostro Paese, attraverso anche un breve paragone con un ordinamento che ha conosciuto un progresso maggiore in questi ambiti: la Francia.

È degli ultimi giorni, difatti, la notizia che, come annunciato dal Presidente francese Macron, a partire da gennaio 2023 le farmacie francesi distribuiranno preservativi gratis a3 giovan3 fino ai 25 anni (includendosi anche 3 minorenn3). Questa misura si pone all'interno di un ampio programma di riforme, avviato in Francia negli ultimi anni, al fine di educare 3 giovan3 alla sessualità e garantire loro accessibilità alle componenti per l'igiene e la salute sessuale. Prima ancora, precisamente da gennaio 2022, era stata estesa la gratuità della contraccezione ormonale per le donne fino ai 25 anni (mentre prima era tale solo per le ragazze entro la maggiore età).

Secondo l'allora Ministro della salute francese, Olivier Véran, si era avuto “un calo della contraccezione in un certo numero di giovani donne e la prima ragione [era] che costa[va] troppo”. Tale disposizione era accompagnata dalla gratuità di tutti i servizi legati alla contraccezione, quali le analisi necessarie per la sua prescrizione. Secondo l'Atlante Europeo della Contraccezione del 2022, commissionato dall'EPF (European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights) e ripreso in Italia da AIDOS (Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo), la Francia è il migliore Paese in Europa per accesso alla contraccezione assieme a Belgio e Regno Unito. Nel 2021, fu introdotta la gratuità degli assorbenti per le studentesse universitarie, mediante l'installazione di distributori sia nelle università sia nelle residenze universitarie. Tale misura cercava di far fronte al c.d. “[period poverty](#)”, ossia la difficoltà economica a garantirsi adeguata igiene durante i giorni del ciclo mestruale

(dovuta tanto al prezzo di assorbenti, tamponi o coppette, quanto alla scarsa disponibilità di bagni puliti e attrezzati). Con riguardo invece a una misura di favor per le donne in generale (giovani e non), nel 2015 la “tamponax” venne ridotta al 5,5%, in linea con le medie dei Paesi più moderni all'interno dell'Unione europea (gli unici Paesi dove la stessa è stata oggi abolita sono Irlanda e Regno Unito).

A dispetto di quanto detto finora per la Francia, la situazione in Italia, tanto sui temi succitati quanto sull'idea stessa di progresso sociale e civile, sembra guardare al passato anziché al futuro. L'unica “isola felice”, in questo “ammiccare al passato” italiano, sembrerebbe poter diventare (almeno dal 2023) quella sulla “tamponax”. Questa imposta, introdotta nel 1973 con aliquota al 12%, arrivò nel corso degli anni fino al 22% (con il paradosso grottesco che, mentre prodotti quali tartufo o francobolli godevano di un'aliquota agevolata al 10%, gli assorbenti erano considerati “beni di lusso” al 22%), per rimanere poi “nell'ombra” sino al 2016 (cioè quando l'allora segretario di Possibile, Giuseppe Civati, portò la questione al centro del dibattito pubblico). Fortunatamente, già nella legge di bilancio per il 2022, l'aliquota sugli assorbenti era stata ridotta al 10% (mentre prima, nel 2019, grazie ad un emendamento voluto da Laura Boldrini, fu abbassata al 5% per assorbenti compostabili, biodegradabili e lavabili). Come scritto sopra, questa area sembrerebbe poter diventare un'“isola felice”. Secondo la legge di bilancio per il 2023, infatti, l'IVA sugli assorbenti e sui prodotti per l'infanzia dovrebbe passare dal 10 al 5% (fatti salvi emendamenti parlamentari last minute).

Come si evince, la situazione italiana sul tema non è delle migliori. Secondo il [rapporto](#) ISTAT sulla salute riproduttiva del 2017, circa il 62% della popolazione italiana tra i 18 e i 54 anni usa metodi contraccettivi. Nel rapporto si legge che “nonostante un maggior ricorso a metodi moderni (soprattutto pillola e profilattico), non si può ancora affermare che in Italia sia stata compiuta in modo definitivo la rivoluzione contraccettiva, intesa come transizione verso una diffusione di metodi moderni ed efficaci”. Il coito interrotto, ad esempio, risulta essere il terzo metodo più usato per evitare una gravidanza. Questo dipende principalmente dall’elevato costo e la difficile reperibilità dei contraccettivi. Inoltre si ha una grossa difficoltà per i più giovani a reperire le informazioni: i risultati, emersi dallo [Studio nazionale fertilità](#), dimostrano sia che l’89% dei ragazzi e l’84% delle ragazze cercano su internet informazioni riguardanti la salute sessuale e riproduttiva, sia che i consultori sono poco conosciuti (emblematico il dato secondo cui il 68% dei ragazzi e il 76% delle ragazze non si sono mai rivolti a queste strutture, pubbliche o private). La scarsa implementazione e pubblicizzazione dei consultori, sicuramente, una delle principali cause della mancata attuazione della legge n. 405 del 1975, così come della difficoltà del reperire contraccettivi gratuiti anche nelle regioni dove tale gratuità sia prevista. Spesso infatti tali strutture sono previste quali intermediari necessari nelle procedure per l’ottenimento di questi strumenti.

Qualche mese fa un barlume di speranza sembrava intravedersi. L’AIFA aveva iniziato a discutere se rendere gratuita la contraccezione ormonale per le donne fino ai 25 anni, quale risultato di una procedura che, secondo le parole dell’allora uscente Ministro della Salute Speranza, era stata avviata da tempo ma richiedeva dei tempi tecnici inderogabili. Il problema è che, avviandosi i membri del CTS (Commissione Tecnico-Scientifica) e del CPR (Commissione Prezzi e Rimborsi) dell’AIFA alla scadenza del mandato, il nuovo esecutivo nominerà nuovi individui che, difficilmente, porteranno avanti il lavoro finora svolto.

Le prospettive sul tema contraccezione sono, pertanto, tutt’altro che rosee. Ad oggi, manca un organico programma di riforme che dia avvio al progresso in ambito di educazione sessuale e contraccezione nel nostro Paese. Le priorità dell’attuale esecutivo, fatta eccezione per la “tampontax”, sembrano essere ben altre e tutt’altro che progressiste (o vicine ai giovani), tra cui: abolizione delle sanzioni per chi rifiuta pagamenti con il POS; introduzione di una mini leva militare; introduzione di una pensione minima; etc.

Solo il tempo, purtroppo, potrà dirci se il legislatore inizierà davvero a guardare al futuro, o se continuerà a strizzare l’occhio al passato. Nel mentre, l’unica cosa da fare è impegnarsi nell’attivismo e, per quanto possibile, informarsi per adottare precauzioni in modo autonomo.

- Enrico Scardigli

PER SAPERNE DI PIU'

[Pillola anticoncezionale, salta la gratuità per le donne sotto i 25 anni - La Stampa](#)

[Legge di bilancio 2023, cosa prevede la manovra: ecco le misure per imprese e famiglia - Agenda Digitale](#)

[Il governo ha ulteriormente ridotto l’IVA sugli assorbenti - Il Post](#)

[Sesso sicuro: in Italia condom gratis ai giovani in 5 regioni](#)

[L’Italia è ancora indietro nell’accesso alla contraccezione - Internazionale](#)

[La contraccezione in Italia? Un lusso per poche - Il Fatto Quotidiano](#)

[Tampontax, il governo Meloni porterà l’iva su assorbenti e pannolini al 5%. Prima era stato Draghi a tagliarla - Il Fatto Quotidiano](#)

[Tampontax in Italia: cos’è e cos’è cambiato nel 2022 | Donne.it](#)

[Francia, Macron: preservativi gratis anche per i minorenni - Mondo - ANSA](#)

“COM’E’ CAMBIATO IL REATO D’ABUSO D’UFFICIO:

UN’ANALISI DEL NUOVO ARTICOLO DEL CODICE PENALE ”

Il presente lavoro si propone di analizzare e comprendere se, a seguito della modifica dell’art. 323 c.p. ad opera della l. 11 settembre 2020, n. 120, il rilascio del permesso di costruire in violazione del Piano strutturale comunale e del Regolamento urbanistico comunale sia ancora qualificabile come abuso d’ufficio.



Il nuovo art. 323 cp e la ratio della modifica

L’art. 23 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. in l. 11 settembre 2020, n. 120, ha modificato in modo significativo la fattispecie codicistica dell’abuso di ufficio. La fattispecie previgente (art. 323 c.p.) si riferiva alle seguenti condotte alternative, se realizzate dalla pubblica funzionari “nello svolgimento delle funzioni o del servizio” in modo da “intenzionalmente procura[re] a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero [da] arrea[re] ad altri un danno ingiusto”:

a) violazione di norme di legge o di regolamento;

b) omessa astensione da un atto, un provvedimento, in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.

La riforma dell’art. 323 c.p. attuata nel 2020 incide sulla condotta sub a): l’abuso penalmente rilevante non è più quello commesso “in violazione di norme di legge o di regolamento”, bensì quello realizzato “in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”.

Nella precedente formulazione era sindacabile dal giudice penale la violazione di regolamenti, di leggi in cui regola di condotta era puntualizzata dall’autorità amministrativa e la violazione di principi generali, come la condotta imparziale imposta dal primo comma dell’art 97. della Costituzione.

L'effetto di questa formulazione era che ogni scelta amministrativa poteva essere censurata dal giudice, determinando un'ingerenza di quest'ultimo negli atti e nelle scelte, anche discrezionali, della Pubblica Amministrazione. Vi era quindi una straordinaria facilità con cui si poteva avviare un'indagine per abuso d'ufficio, con esiti esiziali (anche in termini reputazionali) per il funzionario ancor prima dell'eventuale condanna.

L'effettiva capacità di tutela di questa formulazione ampia dell'art. 323 è sempre stata dibattuta: è ampio infatti il divario tra il numero di procedimenti avviati per abuso d'ufficio e quelli conclusi con una condanna. Tale divario provoca conseguenze negative non solo per il funzionario soggetto a procedimento, ma anche per l'appesantimento, ed i costi conseguenti, dell'amministrazione giudiziaria.

Il Legislatore ha quindi sentito l'esigenza di una minore ingerenza del diritto penale nell'attività della Pubblica Amministrazione.

Tra le varie ragioni, due sono le principali.

La prima è che il controllo amministrativo dev'essere svolto in prima battuta dall'interno cosicché è il giudice amministrativo l'organo più adatto a garantire la legalità dell'amministrazione. Pertanto, evitare l'eccessiva invadenza del diritto penale nell'attività amministrativa è conforme al principio di sussidiarietà del diritto penale. Padovani tuttavia sottolinea che il sistema di controllo interno si è da tempo affievolito, pertanto spesso il controllo del giudice penale è il primo e non, come dovrebbe essere, l'extrema ratio.

La seconda è che l'ingerenza del giudice nella discrezionalità amministrativa pone problemi circa il principio di determinatezza e irretroattività. Nella precedente formulazione, il vizio dello sviamento di potere integrava la violazione di legge. Il problema di tale vizio è che ha contorni non definiti, non conoscibili ex ante, ma solo dopo aver adottato il provvedimento.

La modifica del 2020 ha come obiettivo la fine della cosiddetta "burocrazia difensiva" o, come anche spesso giornalmisticamente definito, la "paura della firma".

► Il vaglio di costituzionalità

Il novellato art. 323 c.p. ha superato il vaglio di costituzionalità e la Corte Costituzionale ha fatto propria la ratio della riforma. Nella sentenza del 18 gennaio 2022 n.8, i giudici della Consulta hanno infatti sottolineato che l'ingerenza del penale nell'attività amministrativa, con la conseguente "paura della firma", risulta particolarmente dannosa a fronte dell'esigenza di ripartire dopo il blocco della pandemia ed in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Corte, dopo aver ripercorso le fasi storiche della fattispecie dell'abuso d'ufficio, ripetutamente accusata di non garantire il principio di legalità e determinatezza della norma penale, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale, sollevata con ordinanza del GUP presso il Tribunale di Catanzaro, secondo cui la modifica della fattispecie penale in questione, effettuata attraverso un decreto legge, si sarebbe posta anzitutto in contrasto con l'art. 77 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con la sentenza citata, ha dichiarato non fondata la predetta questione sul presupposto che la recente giurisprudenza in materia, ampliando l'ambito di applicazione dell'art. 323 c.p. anche ad ipotesi di "eccesso di potere" ed alla mera violazione del principio del buon andamento della PA, aveva generato una "burocrazia difensiva", sintetizzata in "paura della firma" per la quale i dirigenti della Pubblica Amministrazione, timorosi delle possibili conseguenze penali del loro lavoro, preferivano il non fare, con evidente nocumento dell'azione amministrativa.

Proprio per arginare questo timore, ancora più dannoso durante l'emergenza pandemica, la Corte ha legittimato la modifica dell'art. 323 c.p., nella parte in cui ha sostituito il vecchio inciso "in violazione di norme di legge o regolamento" con la nuova dicitura "in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità".



1. L'orientamento giurisprudenziale

Premesso che la giurisprudenza è costante nel ritenere il Regolamento urbanistico comunale un provvedimento amministrativo, gli ermellini in diverse occasioni hanno considerato penalmente rilevante il caso oggetto di indagine, ai sensi del novellato art. 323 c.p..

L'orientamento costante della Cassazione penale, anche nelle sentenze più recenti, ritiene il rilascio di un permesso di costruire, in violazione del Piano regolatore comunale e degli altri strumenti urbanistici, una condotta illecita per violazione di Legge.

Nella sentenza 31873 della Sezione VI in data 17 settembre 2020, la Cassazione penale ha sottolineato che i piani urbanistici sono atti amministrativi generali la cui violazione costituisce il presupposto di fatto per la violazione degli articoli 12 e 13 del D.P.R. 380 del 2001. In altre parole, la normativa legale in materia urbanistica (D.P.R. 380/2001) è violata quando non siano rispettate le regole dettate nei piani urbanistici. Inoltre, la normativa legale in materia urbanistica rientra tra le "norme specifiche da cui non residuino margini di discrezionalità", come richiesto dall'art. 323 c.p. attualmente vigente.

Si ribadisce quindi che, sebbene il mutato quadro normativo escluda dall'abuso d'ufficio la violazione di regolamenti, i piani urbanistici non rientrano in tale categoria.

Sempre la Cassazione penale, Sezione III, con la sentenza 26834, in data 28 settembre 2020, ha ribadito che i piani urbanistici rientrano nella categoria degli atti amministrativi generali, la cui violazione, in conformità dell'indirizzo ermeneutico consolidato, rappresenta solo il presupposto di fatto della violazione della normativa legale in materia urbanistica (art. 12 e 13 del D.P.R. n. 380 del 2001). Non si tratta dunque di una violazione mediata, con un rinvio a fonti secondarie, ma una violazione proprio degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 380/2001.

In aggiunta, è ben vero che in tema di abuso d'ufficio, la modifica introdotta con l'art. 23 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 ha ristretto l'ambito applicativo dell'art. 323 cod. pen., determinando una parziale "abolitio criminis" in relazione alle condotte commesse prima dell'entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte, dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che lascino residuare margini di discrezionalità. Tuttavia, proprio con riguardo all'adozione di un permesso di costruire, va ribadito che, in tema di abuso di ufficio, il rilascio del titolo abilitativo edilizio avvenuto senza il rispetto del piano regolatore generale o degli altri strumenti urbanistici integra la violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge, così come richiesto dalla nuova formulazione dell'art. 323 cod. pen. ad opera dell'art. 16 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, atteso che l'art.12, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 prescrive espressamente che il permesso di costruire, per essere legittimo, deve conformarsi agli strumenti urbanistici ed il successivo art. 13 detta la specifica disciplina urbanistica che il direttore del settore è tenuto ad osservare.

Da ultimo, integra la violazione di specifica regola di condotta prevista dalla legge, così come richiesto dalla nuova formulazione dell'art. 323 cod. pen. ad opera dell'art. 16 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, anche l'inosservanza dello specifico dovere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia previsto dall'art. 27 del d.P.R. 380/2001 posto a carico del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità fissate nei titoli abilitativi

► **La necessità della tutela penale per la violazione della disciplina urbanistica**

Per quanto sopra esposto, il dirigente della Pubblica Amministrazione che rilascia un permesso di costruire in violazione del piano strutturale comunale e del regolamento urbanistico comunale sarà giudicato per il reato di abuso d'ufficio anche successivamente alla parziale abolitio criminis conseguente al Decreto legge più volte citato.

Giudicare per il reato di abuso d'ufficio un dirigente che abbia rilasciato il permesso di costruire in violazione del piano strutturale comunale e del regolamento urbanistico comunale, esprime e rafforza la necessità sociale di tutela e protezione dell'ambiente da realizzarsi anche con gli strumenti punitivi propri del diritto penale.

A tal proposito si evidenzia come l'art. 44 del D.P.R. 380/2001 preveda tre diverse fattispecie di reati contravvenzionali, che presentano una gravità crescente e che sono poste a presidio del bene giuridico del corretto ed ordinato assetto del territorio in conformità alla normativa edilizia-urbanistica. I reati di funzioni intervengono anche a supporto della disciplina amministrativa, (coerentemente con il principio di sussidiarietà) perché talvolta il diritto penale è necessario alla tutela degli interessi in gioco, laddove vi sia il rischio che il diritto amministrativo si presti ad un'analisi costi benefici sull'illecito e sulla sanzione che ne deriverebbe. Nei reati a tutela di funzioni la condotta penalmente rilevante è l'inosservanza della disciplina, poiché tale disciplina è funzionale alla difesa di valori costituzionalmente garantiti. Nello specifico, essendo un reato di pericolo concreto, non è detto che l'esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso di costruire produca un effettivo danno all'ambiente.

A tal proposito si evidenzia come l'art. 44 del D.P.R. 380/2001 preveda tre diverse fattispecie di reati contravvenzionali, che presentano una gravità crescente e che sono poste a presidio del bene giuridico del corretto ed ordinato assetto del territorio in conformità alla normativa edilizia-urbanistica. I reati di funzioni intervengono anche a supporto della disciplina amministrativa, (coerentemente con il principio di sussidiarietà) perché talvolta il diritto penale è necessario alla tutela degli interessi in gioco, laddove vi sia il rischio che il diritto amministrativo si presti ad un'analisi costi benefici sull'illecito e sulla sanzione che ne deriverebbe. Nei reati a tutela di funzioni la condotta penalmente rilevante è l'inosservanza della disciplina, poiché tale disciplina è funzionale alla difesa di valori costituzionalmente garantiti. Nello specifico, essendo un reato di pericolo concreto, non è detto che l'esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso di costruire (art. 44 D.P.R. 380/2001 comma 1 lett. b) produca un effettivo danno all'ambiente.

In via generale, la reazione punitiva dello Stato alle violazioni che minacciano l'integrità dell'ambiente e degli ecosistemi, si realizza in maniera diretta con le previsioni degli illeciti penali, in particolare contravvenzionali, previsti dalla parte quarta del Decreto legislativo 152/2006 (Codice dell'Ambiente) e con il nuovo Titolo, il VI-bis, interamente dedicato ai delitti contro l'ambiente, introdotto dalla Legge 68/2015 che, tra le altre, ha inserito le nuove fattispecie di reato di inquinamento ambientale (452-bis c.p.) e disastro ambientale (452-quater c.p.)

La previsione di giudicare un dirigente per il reato di abuso d'ufficio, qualora rilasci un permesso di costruire in violazione alla norme urbanistiche è un'ulteriore difesa, seppur indiretta, a salvaguardia dell'ambiente la cui tutela, successivamente alla Legge costituzionale 11 febbraio 2022 che ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione, è oggi un valore costituzionalmente riconosciuto.

- Giulia Del Santo



“A volte li dimenticano: i diritti in sede d'esame”

In questo periodo di sessione, spesso lo studente e i professori si dimenticano quali sono i diritti che possono essere fatti valere in sede d'esame, quindi è bene ripassarli.”

► **Articolo 23:**

cc 1. Gli esami, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione.

cc 3. L'esame deve vertere sui contenuti del programma del corso, che deve essere consultabile.

La commissione di esame non può guardare i voti che hai sul libretto prima di esprimere il proprio giudizio.

Nei vari appelli dello stesso esame deve esserci omogeneità dei criteri di valutazione

cc 4. La conduzione dell'esame deve essere rispettosa della personalità e della sensibilità del candidato. La componente studentesca deve avere un comportamento leale e corretto nei confronti della commissione.

cc 10. Tra le date d'inizio degli appelli devono trascorrere almeno venti giorni e ogni appello deve prevedere la possibilità per lo studente di sostenere tutte le prove.

cc 15. Le date d'esame devono essere pubblicate con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto all'inizio della sessione. Successive modifiche non possono prevedere l'anticipazione delle prove né una posticipazione superiore a sette giorni.

cc. 16. Nel caso di prove scritte, la commissione d'esame deve rendere disponibile la soluzione.

cc 17. In caso di esame non superato o non concluso, si ha il diritto di sostenerlo nell'appello successivo.

cc 18. Si ha il diritto di sostenere l'esame sul programma dell'anno accademico in cui si è seguito il corso, fino alla conclusione del terzo anno accademico successivo. Deve essere mandata una richiesta almeno 10 giorni prima della prova.

cc 19. Si può rinunciare a proseguire l'esame in ogni fase del suo svolgimento, senza nessuna conseguenza.

cc 25. Gli esami sono pubblici e devono sempre tenersi in locali universitari accessibili al pubblico. Deve essere pubblica anche la comunicazione dell'esito dell'esame e della votazione.

► **ARTICOLO 24:**

cc 5. Se non si è in regola con le iscrizioni o il pagamento delle tasse, non si possono sostenere esami, altrimenti sono annullati d'ufficio, salvo che non ci si regolarizzi entro 45 giorni dall'esame.

cc 6. L'esame va verbalizzato subito, deve essere comunicato il voto e annotato sull'eventuale libretto cartaceo subito dopo la conclusione dell'esame.

REGOLAMENTO



Occorre persuadere molta gente che anche lo studio è un mestiere, e molto faticoso, con un suo speciale tirocinio, oltre che intellettuale, anche muscolare-nervoso: è un processo di adattamento, è un abito acquisito con lo sforzo, la noia e anche la sofferenza.

CONTATTI

Per partecipare all'assemblea settimanale contattaci sulla nostra pagina Instagram:

[sinistrapergiurisprudenza_](#)

Inoltre puoi seguire le nostre iniziative sulla pagina Facebook:

[SinistraperGiurisprudenza](#)

Puoi anche visitare il nostro Sito:

sinistraper.org

E contattarci per qualunque problematica sulla nostra mail:

Info@sinistraper.org

Sinistra per...



Giurisprudenza